

Contratti bancari

**ANATOCISMO nel CONTRATTO
di CONTO CORRENTE BANCARIO**

di Paolo Stella Monfredini e Giuseppina Carruba

QUADRO NORMATIVO

La modalità di produzione e capitalizzazione degli interessi è uno degli elementi dei contratti tra banca e cliente per cui è richiesta la forma scritta ed il rispetto di alcune condizioni dettate dalle norme di trasparenza bancaria (D.Lgs. 385/1993 - Tub).

A seguito del D.Lgs. 342/1999 con cui il Legislatore ha modificato l'art. 120, D.Lgs. 385/1993, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr) è intervenuto sulla materia con la Delibera 9.2.2000, indicando le condizioni di validità della capitalizzazione infrannuale con effetto *ex nunc*.

La Corte di Cassazione, che era già intervenuta sancendo la nullità della clausola anatocistica con le Sentenze 16.3.1999, n. 2374; 30.3.1999, n. 3096; 11.11.1999, n. 12507; 4.11.2004, n. 21095 (Sez. Unite), nel 2010, con la Sentenza 2418/2010 (Sez. Unite), ha disposto che una volta rilevata la nullità della clausola anatocistica non debba operarsi alcuna capitalizzazione. Inoltre, tale sentenza ha posto ulteriore attenzione sui termini di prescrizione dell'azione di ripetizione da parte del cliente, in base alla funzione assoluta dai versamenti operati sul conto da parte del correntista.

DIVIETO di ANATOCISMO ed EVOLUZIONE della GIURISPRUDENZA: l'anatocismo bancario, inteso quale capitalizzazione periodica degli interessi dovuti per l'utilizzo di un determinato capitale (concesso sotto forma di apertura di credito in conto corrente o mutuo) tale da contribuire a maturare altri interessi nei periodi successivi, costituisce da anni elemento di contraddittorio tra istituti di credito e correntisti.

La misura degli interessi addebitati dalla banca sul conto corrente del cliente, secondo un metodo di capitalizzazione composta infrannuale, in forza di una condizione contrattuale spesso non correttamente pattuita, rappresenta infatti oggetto di numerose perizie di parte commissionate dai clienti volte al riconoscimento dell'indebita applicazione della clausola anatocistica ed alla conseguente richiesta da parte del cliente della restituzione delle somme indebitamente applicate dalla banca.

La possibilità per la banca di applicare una capitalizzazione infrannuale degli interessi (anche con diversa periodicità temporale per gli interessi creditori e quelli debitori) è stata per molti anni frutto di un

reiterato riconoscimento, da parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione e quella di merito, della legittimità degli interessi anatocistici, in virtù del fatto che il comportamento della banca veniva collocato tra gli usi di rango normativo e, quindi, derogatorio delle disposizioni dell'art. 1283 c.c. secondo cui «in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi».

A questo, per anni, si aggiunse il tollerato rinvio agli «usi di piazza» considerato valido nonostante la nullità per indeterminazione dell'oggetto rilevabile d'ufficio.

Il 1999 fa da spartiacque tra la disciplina precedentemente applicata e legittimante l'anatocismo ed il nuovo orientamento del Legislatore e della Corte di Cassazione e, di conseguenza, dei giudici di merito.

Fino ad allora infatti l'anatocismo a favore delle banche si basava sulle Norme bancarie uniformi (determinate dall'Abi) che avevano finito per imporlo come uso negoziale.

Nel 1999 furono pronunciate dalla Corte di Cassazione tre sentenze in tema di anatocismo bancario, con le quali fu rivisto l'orientamento precedente e sancita la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su di un uso negoziale e non su un uso normativo come esige l'art. 1283 c.c. (si tratta delle Sentenze della Corte di Cassazione 16.3.1999, n. 2374; 30.3.1999, n. 3096; 11.11.1999, n. 12507).

D.LGS. 342/1999 – DELIBERA CICR 9.2.2000 e SENTENZA della CORTE COSTITUZIONALE 425/2000: questo nuovo orientamento giurisprudenziale spinse il Legislatore ad intervenire allo scopo di sanare i contratti precedentemente stipulati e dettare una nuova disciplina.

Fu con il D.Lgs. 342/1999, ed in particolare con l'art. 25, co. 1, 2 e 3, che, intervenendo sull'art. 120, D.Lgs. 385/1993 (Testo unico bancario – Tub), il Legislatore introdusse una disciplina speciale in materia di anatocismo bancario, ed in particolare:

- con il co. 1 modificò la rubrica da «Decorrenza delle valute» a «Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi»;
- con il co. 2 aggiunse all'art. 120, D.Lgs. 385/1993, un secondo comma che rendeva ammissibile l'anatocismo bancario a condizioni di reciprocità (demandando al Cicr di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente venisse assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori);
- con il co. 3 inserì una disciplina transitoria e di sanatoria per il passato. In particolare, tale comma – titolato «Disposizioni transitorie» – si occupava di sanare i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera (adottata ai sensi del co. 2 dal Cicr in data 2.4.2000) salvando l'efficacia delle clausole anatocistiche e stabilendo che esse dovessero essere adeguate alle disposizioni della delibera secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal Cicr (che prevedeva un'approvazione specifica per iscritto della clientela, ove le nuove condizioni contrattuali comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate. Solo ove

non fossero state peggiorative se ne ammetteva un adeguamento generale entro il 30.6.2000 mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dovendosi però fornire notizia per iscritto alla clientela delle nuove condizioni alla prima occasione utile e comunque entro il 31.12.2000).

Il co. 3 dell'art. 25, D.Lgs. 342/1999, in attuazione del quale fu emanato l'art. 7, Delibera Cicr 9.2.2000 fu poi dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale, con la Sentenza 17.10.2000, n. 425, e conseguentemente venne meno la disposizione transitoria finalizzata a salvare la validità e l'efficacia delle clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della delibera Cicr.

I restanti sette articoli della delibera Cicr, invece, continuano ad avere applicazione in quanto emanati in attuazione dell'art. 25, co. 2, D.Lgs. 342/1999, non coinvolto dalla declaratoria di incostituzionalità.

CONDIZIONI di VALIDITÀ della CLAUSOLA: la disciplina speciale introdotta dal D.Lgs. 342/1999, legittima l'anatocismo a decorrere dal 22.4.2000 (data di entrata in vigore della delibera Cicr), purché la clausola che lo preveda sia conforme alle condizioni dettate dalla delibera Cicr (artt. 2 e 6), ovvero:

- sia prevista pari periodicità (medesima per banca e cliente) di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori (condizione di reciprocità), quindi specificata la durata del periodo trascorso il quale si procede alla capitalizzazione degli interessi;
- sia indicato, oltre che il Tan (Tasso annuale nominale), (1) anche il Tae (Tasso annuo effettivo), (2) vale a dire l'effettivo tasso di interessi creditori e debitori che è conseguenza dell'incidenza sul tasso annuale nominale della capitalizzazione degli interessi alle periodicità previste in contratto.

Ne discende pertanto che il tasso annuo effettivo risulta essere, a parità di condizioni e in caso di capitalizzazione infrannuale degli interessi, più elevato rispetto al tasso nominale.

Non è raro imbattersi in contratti di conto corrente che, pur prevedendo la clausola di capitalizzazione degli interessi con periodicità trimestrali in condizione di reciprocità, indichino un tasso annuo effettivo creditore a favore del cliente coincidente al tasso annuo nominale, a differenza del tasso an-

(1) La Banca d'Italia definisce il Tan come «il tasso d'interesse (ossia il prezzo), in percentuale e su base annua, richiesto da un creditore sull'erogazione di un finanziamento».

(2) L'art. 6, Delibera Cicr 9.2.2000 stabilisce che «nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione».

nuovo effettivo debitore a carico del cliente esposto correttamente in misura superiore a quella nominale per effetto della capitalizzazione trimestrale. Questa prassi non corretta è stata considerata in alcune decisioni dei tribunali alla stessa stregua della mancanza di indicazione del Tae e sanzionata con l'inefficacia della clausola anatocistica (Cfr. Trib. Grosseto Decreto 2.7.2006, n. 1431; Trib. Reggio Emilia Ordinanza 7.1.2009, n. 7603/07);

- la clausola anatocistica sia specificatamente approvata per iscritto da parte del cliente, alla stregua delle altre clausole vessatorie (di cui all'art. 1341, co. 2, c.c.). Si ricorda in merito che la tutela del consumatore, nei contratti bancari, è garantita dalle norme sulla trasparenza del Titolo VI, D.Lgs. 385/1993 (Tub) e dal Codice del Consumo (D.Lgs. 106/2005). Anche l'Abi e la Banca d'Italia, nel tempo, hanno provveduto a dare indicazioni alle banche perché non inserissero nei contratti bancari clausole determinanti un assetto non equilibrato degli interessi delle parti contraenti (Cfr. Provvedimento Banca d'Italia 12/94 e Circolare Abi 739/1995).

Solo quando siano rispettate tutte le predette condizioni formali e sostanziali, non vi è nullità delle clausole anatocistiche.

Le clausole di capitalizzazione degli interessi contenute nei contratti bancari stipulati prima del D.Lgs. 342/1999 e dell'entrata in vigore della delibera Cibr, qualunque sia la periodicità, sono invece sempre nulle per violazione dell'art. 1283 c.c.

Se correttamente adeguate le clausole di capitalizzazione degli interessi possono ritenersi valide solo limitatamente agli effetti prodotti dall'entrata in vigore della delibera Cibr, mentre restano nulle per il periodo antecedente (in quanto soggette esclusivamente alle condizioni previste dall'art. 1283 c.c.).

È necessario che le clausole di capitalizzazione siano state oggetto di approvazione specifica per iscritto da parte del cliente, non bastando a tal fine che

l'adeguamento in via generale delle clausole alla nuova normativa sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e/o comunicato per iscritto alla clientela.

CORTE di CASSAZIONE 21095/2004: la Corte di Cassazione, ritenendo la questione di particolare importanza, è tornata a pronunciarsi a Sezioni Unite, con la Sentenza 4.11.2004, n. 21095, anche con riferimento alla questione di diritto relativa alla rilevanza d'ufficio (dichiarata legittima).

La citata sentenza ha sancito definitivamente la nullità delle clausole anatocistiche anche con riferimento ai contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della delibera Cibr del 2000 (e successivamente per quei casi di mancato rispetto delle prescrizioni della delibera) ed ha fissato il principio secondo cui, riconosciuta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, non possa essere riconosciuta una capitalizzazione con diversa periodicità né tanto meno una capitalizzazione annuale.

In realtà, gli orientamenti giurisprudenziali susseguitisi negli anni sono stati contrastanti, prevedendo in alcuni casi una sostituzione della capitalizzazione trimestrale con una annuale (Cfr. Trib. Terni 16.1.2001; Trib. Firenze 27.11.2006; Trib. Civitavecchia 5.11.2007) ed in altri casi l'esclusione di qualsiasi forma di capitalizzazione (Cfr. Trib. Pescara 18.11.2005; Trib. Napoli 19.12.2004).

CORTE di CASSAZIONE 2418/2010: le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono tornate a pronunciarsi con la Sentenza 2.12.2010, n. 2418, con riferimento a rapporti di conto corrente svolti (accesi e chiusi) prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 342/1999 e della delibera Cibr del 2000, le cui norme pertanto risultano non applicabili.

Anche in questo caso è stata ribadita la nullità della clausola anatocistica da cui discende che gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione.